

N. R.G. [REDACTED]/2016



**TRIBUNALE ORDINARIO di ROMA**

OTTAVA SEZIONE CIVILE

VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. [REDACTED]/2016

tra

[REDACTED]

ATTORE

e

[REDACTED]

CONVENUTA

Oggi **19 maggio 2022** ad ore **13.00** è stata trattata con modalità scritta la causa rubricata con R.G. [REDACTED]/2016

I procuratori delle parti precisano le conclusioni come da note di udienza depositate telematicamente.  
Il Giudice pronuncia sentenza *ex art. 281 sexies c.p.c.* allegandola al verbale.

Il Giudice

dott.ssa [REDACTED]



REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
TRIBUNALE ORDINARIO di ROMA  
OTTAVA SEZIONE CIVILE

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa [REDACTED] ha pronunciato ex art. 281 *sexies* c.p.c. la seguente

**SENTENZA**

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. [REDACTED]/2016 promossa da:

[REDACTED] (C.F. [REDACTED]), con il patrocinio dell'avv. [REDACTED]  
[REDACTED], elettivamente domiciliato in [REDACTED] presso il difensore avv. [REDACTED]  
[REDACTED]

ATTORE

contro

[REDACTED] (C.F. [REDACTED]), con il patrocinio dell'avv. [REDACTED]  
elettivamente domiciliato in [REDACTED] presso il difensore avv. [REDACTED]  
[REDACTED]

CONVENUTA

**CONCLUSIONI**

Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza.

**Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione**

[REDACTED] (di seguito "[REDACTED]") ha convenuto in giudizio [REDACTED] SPA (di seguito "[REDACTED]") per sentir accogliere le seguenti conclusioni: «*Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito, contrariis reiectis ed impregiudicata ogni pronuncia più favorevole, in via principale: - accertare e dichiarare che il Tasso leasing pari al 5,921% indicato dall'Istituto convenuto nel contratto di locazione finanziaria n. 2 [REDACTED] accordato all'attuale attore è inferiore a quello concreto applicato – ovvero il 6,199% o il diverso ritenuto di giustizia – e quindi accertare e dichiarare l'intervenuta violazione delle normative di trasparenza bancaria, dell'art. 117, commi 6 e 7, del T.U.B. nonché degli art. 1284 e 1346 c.c. o di eventuale diversa normativa; - accertare e dichiarare il conseguente diritto – in virtù dell'art. 117 T.U.B. – al ricalcolo dell'intero rapporto a tasso minimo del Bot registrato nei dodici mesi precedenti la stipula del contratto; - per l'effetto: condannare la [REDACTED] SpA in persona del suo legale rappresentante pro tempore alla restituzione in favore dell'attuale attore di quanto sino ad oggi da quest'ultimo corrisposto in eccesso alla Banca, ovvero la somma di € 24.573,57 (ventiquattromilacinquecentosettantatre/57) – o quella maggiore o minore ritenuta di giustizia – oltre interessi; inoltre ex art. 117 T.U.B. applicare a tutte le rate residue del rapporto il tasso di interesse dello 2,262% - o altro ritenuto di giustizia – corrispondente al tasso minimo del Bot registrato nei dodici mesi precedenti la stipula del contratto. In via subordinata:*

*laddove non si ritenesse applicabile al caso di specie neanche l'art. 117 comma VI del T.U.B. accertare e dichiarare l'indeterminatezza del tasso di interesse pattuito in violazione degli articoli 1346 e 1284 c.c. ed accertare e dichiarare il diritto-dovere del signor [REDACTED] a corrispondere alla [REDACTED] SpA per l'intera durata del contratto, il tasso legale degli interessi di volta in volta annualmente determinato nonché condannare [REDACTED] SpA in persona del suo legale rappresentante pro tempore a restituire al signor [REDACTED] le somme versate come differenza tra gli interessi corrisposti e gli interessi legali. Con vittoria di spese e compensi del presente giudizio, oltre ad IVA e CPA come per legge, nonché con rimborso delle spese di CTU».*

*Si è costituita [REDACTED] che ha chiesto di “respingere le domande attorie tutte, perché assolutamente infondate in fatto ed in diritto, per gli argomenti spiegati in narrativa. Con vittoria di spese e compensi professionali di giudizio.”*

Concessi i termini istruttori di cui all'art. 183 comma VI c.p.c. , è stata ammessa la C.T.U. contabile e nominato a tal fine il dott. [REDACTED] a cui venivano posti i seguenti quesiti :

“Esaminati gli atti causa: A) accerti se le pattuizioni del contratto di locazione finanziaria consentono una definizione certa del tasso corrispettivo pattuito o se questo debba ritenersi indeterminato; B) verifichi la corrispondenza tra il tasso leasing indicato e pubblicizzato in sede di stipula, in data 29 settembre 2005, e quello effettivo e reale calcolato sulla base della normativa in materia (Istruzioni della Banca d'Italia, artt. 116 e 117 T.U.B.); C) In caso di difformità tra il tasso leasing indicato e pubblicizzato in sede di contratto con quello effettivo e reale, proceda al ricalcolo delle rate di leasing applicando la normativa in materia (art.117 T.U.B.)”.

Il nominato C.T.U. con la relazione peritale a propria firma scevra da vizi logico giuridici e meritevole di accoglimento ha “appurata la pattuizione certa e determinata del tasso corrispettivo come richiesto al punto a) del quesito, si è verificata la corrispondenza del tasso leasing indicato in contratto con quello calcolato sulla base della normativa in materia, come richiesto dal punto b) del quesito giudiziale.”

Ha, quindi provveduto ad eseguire il riscontro nella Tavola di lavoro n. 1 nella quale, in ossequio a quanto previsto dalla Banca d'Italia nel provvedimento del 25.07.2003, ha “individuato quel tasso annuo che eguaglia il costo dell'immobile (€ 135.000,00) al valore attuale dei canoni (n. 1 maxi canone iniziale di € 54.000,00 e n. 179 canoni di € 635,55) e dell'opzione di riscatto finale (€ 13.500,00), pari al 6,116% e superiore al tasso leasing del 5,921% pattuito”.

A seguito di tale difformità, come richiesto al seguente punto c) del quesito peritale, ha provveduto al ricalcolo de “i canoni del leasing impiegando il tasso previsto dall'art. 117 T.U.B., vale a dire il tasso minimo dei B.O.T. emessi nei dodici mesi precedenti la conclusione del contratto, corrispondente nel caso di specie al 2,003% (cfr. Tavola di lavoro n. 2)” ed ha evidenziato “un canone mensile pari a €. 459,18, inferiore di €. 176,36 rispetto al canone convenzionale di € 635,55.” Ha concluso, quindi, che “considerato che dalla documentazione contabile disponibile in atti risultano pagati tutti i canoni fino al n. 132 con scadenza 15.09.2016, ne consegue che fino a tale data la differenza complessiva tra i canoni pagati dal locatario e quelli ricalcolati al tasso ex art. 117 T.U.B. ammonta ad € 23.279,52.”

Le parti venivano invitate a trovare una soluzione conciliativa, ma stante l'esito infruttuoso dell'invito, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni nonché per la discussione orale ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.

Orbene, la domanda attorea è fondata e deve essere accolta ed [REDACTED] deve essere condannata a restituire all'attore l'importo di €. 23.279,52 oltre agli interessi dalla domanda all'effettivo saldo. Le spese di lite così come le spese dell'esperita C.T.U. seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.

**P.Q.M.**

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:

- a) Accoglie la domanda proposta da [REDACTED] nei confronti di [REDACTED] SPA e per l'effetto :
- b) Condanna [REDACTED] SPA a restituire [REDACTED] l'importo di €. 23.279,52 oltre agli interessi dalla domanda all'effettivo saldo;
- c) Condanna [REDACTED] SPA a rimborsare a [REDACTED] le spese di lite, che si liquidano in €. 150,00 per spese, €. 4.835,00 per compensi professionali, oltre i.v.a., c.p.a. e spese generali.
- d) Condanna la parte soccombente al pagamento delle spese di C.T.U. così come liquidate nel relativo decreto.

Sentenza resa *ex* articolo 281 *sexies* c.p.c., pubblicata ed allegata al verbale chiuso alle ore 15.45.

Roma, 19 maggio 2022

Il Giudice  
dott.ssa [REDACTED]